

1203

14 SET. 2016

Contratto tra la ASL n. 8 di Cagliari e la Struttura sanitaria «Struttura» per

l'acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva rientranti nei LEA per l'anno 2016.

L'anno 2016, addì _____ del mese di _____ in Selargius

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (di seguito denominata Azienda) P.

IVA 02261430926 con sede in Selargius nella Via Piero della Francesca n. 1, nella

persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Savina Ortu nata a Bauladu il

31.01.1960, CF RTOSVN60A71A721R da una parte

e

La Struttura sanitaria «Struttura»(di seguito denominata Struttura) P. IVA

0«P_IVA» con sede in «Sede_legale_comune» nella «Sede_legale_via», nella per-

sona del Legale Rappresentante Dott. «Rappresentante_legale» dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 all'articolo 8 stabilisce che le ASL

stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato

dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006;

- che ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle atti-

vità svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei

rapporti contrattuali definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;

- che la DGR 23/58 del 18.07.2002 "Disposizioni in materia di medicina sportiva e di

certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica" ha

previsto che la Regione Sardegna, a far data dalla entrata in vigore del DPCM

29.11.2001, garantirà presso le Aziende ASSLL l'erogazione gratuita delle visite mediche per il rilascio delle certificazioni medico –sportive agonistiche ai minori di età ed ai portatori di handicap, individuando quale tariffa onnicomprensiva la somma di € 40 (Quaranta)

-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l'attività di certificazione dell'idoneità sportiva agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti tesserati nelle società dilettantistiche di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età mentre la medesima certificazione nei confronti dei maggiorenni è assoggettata al tariffario regionale

-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l'attività di certificazione dell'idoneità sportiva non agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti praticanti attività sportiva non agonistica in ambito scolastico, su richiesta dell'istituzione scolastica, per i disabili di ogni età mentre la medesima certificazione nei confronti degli altri soggetti è assoggettata al tariffario regionale

-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 prevede che i centri privati autorizzati e/o accreditati di Medicina dello Sport sono abilitati a svolgere le attività sulla persona comprese nei LEA previo apposito contratto stipulato con la ASL competente per territorio

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura «Struttura» è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento n. «accreditamento» e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.

Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l'avvenuto completamento del percorso di accreditamento ovvero di aver ottenuto dalla Regione l'accredimento istituzionale definitivo ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 47/43 del 30.12.2010 e successive integrazioni. L'Azienda ha provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal COIPA. In ossequio alla normativa vigente l'Azienda ha provveduto a richiedere nei casi e nei modi previsti dalla legge la certificazione antimafia di cui all'art. 82 comma 2 del D. Lgs 159/2011 e/o l'informativa antimafia di cui all'art. 84 comma 3 D. Lgs 159/2011. Stante l'urgenza di stipulare il contratto, laddove alla data della stipula non risulti ancora acquisita la certificazione antimafia liberatoria e /o l'informativa antimafia liberatoria, il contratto si intenderà sottoposto a condizione risolutiva. Nelle ipotesi in cui dunque dovesse intervenire certificazione o informativa antimafia interdittiva l'Azienda recederà dal contratto ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 82 comma 3 del D. Lgs. 159/2011. L' Azienda recederà dal contratto anche nelle ipotesi in cui la sussistenza delle cause di decadenza sospensione o divieto di cui all'art. 67 D. Lgs

159/2011 e/o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa vengano accertati

successivamente alla conclusione del contratto. A tal fine il legale rappresentante

della Struttura, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o ge-

stionale ha l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informativa copia

degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti desti-

natari delle verifiche antimafia. Per i contratti di importo inferiore ai 150.000,00 € l'

Azienda acquisisce l'autocertificazione in ordine all'assenza delle cause di divieto

decadenza e sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs 159/2011. Nel caso di acquisto

di prestazioni da società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque for-

ma costituite, e società di capitali, l'Azienda ha provveduto a richiedere all'ENPAM il

rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento

degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio

dell'accreditamento definitivo l'Azienda dovrà accertare che, in relazione alle pre-

stazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso

dell'accreditamento definitivo possessa i requisiti strutturali, tecnologici ed organiz-

zativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vi-

genza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli

stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di medicina dello sport con l'assetto organizzativo de-

finito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto

per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura nell'erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto si impe-

gna a garantire il rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti nella

Delibera della Giunta Regionale n. 47/43 del 30.12.2010 e 33/26 del 08.08.2013.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti esplicitati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda e all'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza sociale ogni eventuale successiva modifica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia. Con le stesse modalità si procederà nelle ipotesi in cui a seguito di accertamenti compiuti in sede di verifica emerga la presenza di professionisti che prestano attività lavorativa presso altre Strutture accreditate e convenzionate laddove il monte ore complessivo settimanale per ciascun professionista superi le 45/48 ore settimanali e anche nelle ipotesi in cui uno stesso professionista risulti presente nelle medesime fasce orarie in altra Strut-

tura della medesima o diversa branca.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La Struttura, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs., 30 giugno 2003, n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità.

Fatta salva l'ipotesi sopra descritta, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale della Azienda.

Articolo 6 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

La Struttura si impegna ad erogare, non oltre i limiti ivi indicati, le prestazioni di cui all'allegato Y, parte integrante del presente contratto.

La Struttura si impegna a garantire che le visite mediche sportive, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18.02.1982, siano integralmente effettuate da un medico specialista in medicina sportiva, coadiuvato, ove necessario e nei limiti delle competenze proprie del profilo d'appartenenza, da personale tecnico e infermieristico, e ferma la possibilità di avvalersi di altri specialisti per quegli accertamenti strumentali obbligatoriamente indicati nelle Tabelle A e B del citato D.M., ovvero ritenuti necessari sotto il profilo clinico, dallo specialista di medicina sportiva, ai fini del rilascio della certificazione di idoneità sportiva. I predetti accertamenti, anche se non contemplati tra quelli di cui alle suddette Tabelle A e B, in quanto funzionali al rilascio della certificazione, dovranno essere ricompresi nell'ambito della tariffa onnicomprensiva

di € 40,00.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, fatte salve le peculiarità proprie della attività di certificazione dell'idoneità sportiva, che ha necessariamente carattere stagionale. Le prestazioni dovranno inoltre essere erogate nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativo, igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Salvo quanto previsto al comma precedente, al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'Azienda, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il 31/03/2016, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'Azienda.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell'Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia.

La Struttura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni, dei tempi e delle liste d'attesa per ciascuna prestazione o agenda e le comunica all'Azienda.

Articolo 7 – Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione

dell'Azienda, il quale dovrà provvedere con modalità tali da garantire che il rilascio delle certificazioni in favore degli atleti avvenga senza soluzione di continuità. La mancanza di preventiva autorizzazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, potrà essere sanata ex post con provvedimento del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottolencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche ed eventuali procedure identificate dalle singole Federazioni sportive
- Osservanza dei tempi minimi di trattamento, si precisa a tal fine che laddove nel corso della vigenza del contratto dovessero essere modificati i tempi minimi di esecuzione delle prestazioni, i volumi oggetto del presente contratto potranno essere rideterminati, fatto salvo in capo alla Struttura il diritto di recesso che dovrà essere esercitato con le modalità di cui all'art. 10. In ogni caso la Struttura avrà diritto al pagamento delle prestazioni erogate fino alla data della notifica all'Azienda del provvedimento regionale di rimodulazione dei volumi.
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

Articolo 8 - Appropriately clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno diagnostico terapeutico del paziente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM, 29 novembre 2001, e s.m.i.

Articolo 9 –Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

La Struttura si impegna a comunicare all'Azienda, con cadenza semestrale, entro il 20 del mese successivo a quello del semestre di riferimento, il numero di visite effettuate con l'indicazione per ciascuna di esse del sesso dell'assistito e della maggiore o minore età. Entro 10 giorni dal ricevimento l'Azienda avrà cura di trasmettere la predetta comunicazione all'Assessorato dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale.

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici provvedimenti regionali. Le visite per rilascio delle certificazioni medico sportive agonistiche ai minori di età ed ai portatori di handicap saranno remunerate con un importo onnicomprensivo pari ad € 40,00 comprensivo degli esami strumentali di cui all'art. 6,

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla

conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. I predetti limiti dovranno essere rispettati anche nell'ipotesi in cui nel corso dell'anno intervengano provvedimenti regionali di rimodulazione dei volumi delle prestazioni erogabili.

Articolo 11 – Tetto spesa e Volume prestazioni

La Struttura si impegna a non superare globalmente per le prestazioni rientranti nei LEA i seguenti volumi di attività «prestazioni_» certificazioni annue pari ad € «tetto_»

Articolo 12 – Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'Azienda con cadenza mensile.

La fattura sarà accompagnata da:

- 1) tabulato cartaceo contenente l'elenco degli atleti visitati
- 2) report contenente l'importo da portare in fatturazione

L'invio della fattura elettronica dovrà essere accompagnato da un report fornito dal Servizio attestante la correttezza dell'erogato

Articolo 13 - Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate con DGR 25/38 del 18.07.2002.

L'Azienda, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, , previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell'importo fatturato mensilmente.

L'Azienda dall'esito delle verifiche sull'appropriatezza provvederà a quantificare l'importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all'emissione della relativa nota di credito. L'inappropriatezza delle prestazioni , per quanto attiene il rispetto dei tempi minimi di erogazione, dovrà essere valutata sulla base dei parametri utilizzati dall'Assessorato dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale in sede di accreditamento della Struttura.

Le eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate alla ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, in base ai controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Qualora l'Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere, all'atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e nelle modalità previste dall'art. 16, L.R. , 29 aprile 2003, n.3.

Resta fermo l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.

Articolo 14 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

Articolo 15 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, con esclusione del rinnovo tacito. Si da atto che l'Azienda, nelle more della stipula del contratto definitivo, ha autorizzato la Struttura ad erogare prestazioni nei termini e secondo le modalità di cui al contratto 2015 prevedendo che le prestazioni erogate non fossero superiori ad un dodicesimo per mese rispetto ai volumi contratti per il 2015 e prevedendo altresì che le fatture emesse sarebbero state accettate con riserva e pagate in acconto e l'importo fatturato sarebbe stato compreso nel tetto di spesa assegnato col contratto definitivo.

Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.

Articolo 16 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in uguale misura. Poiché l'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale l'Azienda procederà a detrarre la quota a carico della Struttura dalla prima fattura utile emessa dopo la stipulazione del contratto.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 17 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Luogo e data

Azienda ASL 8 Cagliari

«Struttura»

Il Commissario Straordinario

Il Rappresentante legale

Dott.ssa Savina Ortu

Dott.

Il presente allegato è composto da n° 14 fogli di n° 14 pagine.

«Rappresentante legale»

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. la Struttura approva specificamente i seguenti artt. 2, 3, 5,7,8,9 , 10, 11,13,14,15,16.

Selargius

«Struttura»

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Il Legale rappresentante

N. 1203 DEL 14 SET. 2016

Dott. «Rappresentante legale»

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
Dott.ssa ~~Antonella Carreras~~ Dott. ~~Pier Paolo Rani~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu